



PROVVEDIMENTI APPROVATI

Recepita la direttiva europea sul Diritto d'Autore

CIRCOLARI, PARERI E RISOLUZIONI

Linee guide dell'ANAC in materia di anticorruzione e trasparenza

Modalità di controllo nelle S.r.l.

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

La dichiarazione di fallimento preclude il giudizio sul concordato

Inammissibile la questione di legittimità costituzionale sulla retroattività della confisca per equivalente

Rimessa alle Sezioni Unite la definizione di specificità dei motivi appello

GIURISPRUDENZA DI MERITO

Limiti all'insindacabilità delle decisioni degli amministratori

Vocatio in ius legittima anche in caso di errata indicazione della parte

Recepita la direttiva europea sul Diritto d'Autore

Decreto Legislativo del 15 marzo 2017 n. 35

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 marzo 2017 n. 72 il D.lgs. 15 marzo 2017 n. 35 contenente l'“Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno”. Il Decreto in commento da un lato conferma la disciplina previgente, riservando in via esclusiva l'attività di intermediario per l'esercizio dei diritti d'autore in capo alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE); dall'altro, finisce per riconoscere esplicitamente come il regime di libera concorrenza sussista unicamente in tema di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, non quindi in tema di diritti d'autore in senso stretto (l'art. 8 del D.lgs. 35/2017, infatti, stabilisce i requisiti che devono sussistere in capo agli organismi di gestione collettiva “diversi” dalla SIAE per poter svolgere “attività di amministrazione e di intermediazione <<dei diritti connessi>> al diritto d'autore”). Inoltre, la relazione illustrativa che accompagna il Decreto afferma esplicitamente che “dal punto di vista dei regimi di gestione dei diritti d'autore (monopolio) e dei diritti connessi (libera concorrenza) in vigore in Italia, il presente decreto non innova la previgente disciplina”. Inoltre, il nuovo D.lgs. 35/2017 distingue tra: i) organismo di gestione collettiva (al cui interno rientra anche la SIAE) che, come finalità unica o principale, gestisce diritti d'autore o diritti connessi ai diritti d'autore per conto di più di un titolare di tali diritti, a vantaggio collettivo di questi” e che sia “detenuto o controllato dai propri membri e/o non persegue fini di lucro (questi organismi devono necessariamente agire nell'interesse dei titolari dei diritti da essi rappresentati, senza imporre a questi alcun obbligo che non sia oggettivamente necessario alla protezione dei loro diritti e interessi o alla gestione efficace di questi ultimi); ii) entità di gestione indipendente che come finalità unica o principale, gestisce diritti d'autore o diritti connessi ai diritti d'autore per conto di più di un titolare di tali diritti, a vantaggio collettivo di questi e che non sia detenuta né controllata, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, dai titolari dei diritti e che al contempo persegue fini di lucro.

[torna su](#)

Linee guide dell'ANAC in materia di anticorruzione e trasparenza

ANAC – Documento del 27 marzo 2017

Sono in consultazione sul sito dell'ANAC dal 27 marzo scorso le “Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”. Il documento in parola è finalizzato a precisare quali siano gli obblighi a cui devono attenersi gli enti diversi dalla Pubblica Amministrazione, comunque coinvolti nella disciplina sull'anticorruzione e trasparenza poiché “controllati” o “partecipati” direttamente o indirettamente da Enti Pubblici. Sul tema delle misure da adottare ai fini di una corretta *compliance*, l'ANAC evidenzia una stretta relazione tra la disciplina di prevenzione della corruzione e quella della responsabilità degli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001. Invero, atteso che le due discipline perseguono entrambe il fine della “prevenzione mediante organizzazione”, l'ANAC afferma che per gli enti controllati e partecipati dalla Pubblica Amministrazione l'adozione di un modello organizzativo è fortemente raccomandata, mentre le società che decidano di non adottare il “modello 231” limitandosi a redigere il documento di prevenzione della corruzione, dovranno motivare tale decisione. Nonostante questa integrazione tra i due sistemi di *compliance*, l'ANAC esclude che il Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza possa coincidere con l'Organismo di Vigilanza o farne parte, nel caso in cui quest'ultimo sia collegiale.

[torna su](#)

Modalità di controllo nelle S.r.l.

Comitato dei notai della Campania – massima n. 19

Con la massima in oggetto, il Comitato dei notai della Campania ha precisato che, a seguito delle modifiche apportate all'art. 2477 cod. civ. dai D.L. 5/2012 e 91/2014, è stata introdotta nella disciplina della S.r.l. una alternatività tra le ipotesi di controllo obbligatorio, cui non corrisponde però una facoltà di scelta alternativa anche tra le funzioni di controllo sulla gestione e di revisione legale dei conti. Pertanto, al verificarsi dei presupposti di cui al comma 3 dell'art. 2477 cod. civ. – ad esempio nel caso in cui per due esercizi consecutivi vengano superate determinate soglie dell'attivo o di ricavi di vendite -, la S.r.l. deve attivare necessariamente la sola funzione di revisione legale dei conti, mentre è libera di attivare o meno quella di controllo sulla gestione. In tal caso, ad avviso del Comitato dei notai della Campania, la società potrà nominare un organo interno di controllo (monocratico o collegiale) cui sono demandate entrambe le funzioni. Alternativamente, potrà nominare entrambi i soggetti ed attribuire a ciascuno di essi il controllo che gli è proprio, ovvero ancora potrà nominare anche il solo revisore, ed in tal caso si sottoporrà alla sola revisione legale, restando il controllo sulla gestione demandato ai singoli soci.

[torna su](#)

La dichiarazione di fallimento preclude il giudizio sul concordato

Corte di Cassazione – Sezioni Unite – Sentenza del 10 aprile 2017 n. 9146

Con la Sentenza in commento, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che il sopraggiunto fallimento di una società rende inammissibile o, se già proposta, improcedibile l'impugnazione promossa contro il decreto di rigetto della domanda di omologazione del concordato preventivo. Inoltre, precisano le Sezioni Unite, una volta dichiarato il fallimento, i motivi di opposizione al verdetto negativo dell'omologazione potranno essere proposti mediante l'opposizione al fallimento. In conclusione, *“la sopravvenuta dichiarazione del fallimento comporta l'inammissibilità delle impugnazioni autonomamente proponibili contro il diniego di omologazione del concordato preventivo e, comunque, l'improcedibilità del separato giudizio di omologazione in corso, perché l'eventuale giudizio di reclamo ex art. 18 L.F. assorbe l'intera controversia relativa alla crisi dell'impresa, mentre il giudicato sul fallimento preclude in ogni caso il concordato”*.

[torna su](#)

Inammissibile la questione di legittimità costituzionale sulla retroattività della confisca per equivalente

Corte Costituzionale – Sentenza del 7 aprile 2017 n. 68

Con la Sentenza in oggetto, la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale, inerente la possibilità o meno di applicare retroattivamente la confisca per equivalente agli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate (c.d. *insider trading*) commessi antecedentemente all'entrata in vigore della L. n. 62/2005. Invero, quest'ultimo testo normativo ha modificato la disciplina in materia di abusi di mercato, introducendo l'illecito amministrativo dell'*insider trading*, il quale oltre che con una sanzione pecuniaria è punibile altresì mediante la confisca diretta e per equivalente. Inoltre, la Legge in parola, stabilisce altresì che le sanzioni previste sono applicabili anche alle violazioni commesse in data anteriore a quella di entrata in vigore della Legge stessa. Con riferimento a tale ultima disposizione, la Corte di Cassazione ha tuttavia ritenuto che la regola dell'applicazione retroattiva della confisca ai fatti commessi prima del 2005, fosse in contrasto con il principio di irretroattività della legge penale e, conseguentemente, ha sollevato, innanzi alla Corte Costituzionale, la questione di legittimità. Sul punto, la Corte Costituzionale, nonostante abbia affermato che alla confisca per equivalente, prevista per l'*insider trading*, debba essere assegnata natura penale e che, conseguentemente, trovano applicazione gli

artt. 25 e 2 Cost., i quali non consentono di applicare retroattivamente norme di natura penale, ha ritenuto inammissibili le questioni proposte, poiché basate su un erroneo presupposto interpretativo. Infatti, ad avviso della Corte Costituzionale, il Legislatore considera la confisca per equivalente più favorevole della precedente pena prevista per gli abusi di mercato e, per tale ragione, ha voluto sottoporre anche i fatti pregressi al 2005 al più mite trattamento sanzionatorio. Che tale presunzione sia o meno fondata, ad avviso della Corte di Cassazione è una questione diversa che il giudice *a quo* avrebbe dovuto approfondire. Tuttavia, sulla base del quesito posto, la Corte Costituzionale ha ritenuto opportuno dichiarare inammissibile la questione.

[torna su](#)

Rimessa alle Sezioni Unite la definizione di specificità dei motivi appello

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Ordinanza del 5 aprile 2017 n. 8845

Con l'Ordinanza in oggetto, la terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha rimesso al primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione inerente la determinazione della specificità dei motivi di appello prevista dall'articolo 342 cod. proc. civ. Quest'ultimo prevede, infatti, che *"L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata."* Sul punto parte della giurisprudenza asserisce che l'articolo in parola richieda che le deduzioni dell'appellante ricalchino la decisione appellata, anche se con diverso contenuto. In tal caso l'appellante dovrebbe limitarsi a circoscrivere il giudizio di gravame all'esame dei capi specifici della sentenza impugnata, indicando i motivi del dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice. Altra parte della giurisprudenza adotta, invece, un'interpretazione più rigorosa della norma, ritenendo che l'appellante non debba limitarsi ad individuare i passaggi della sentenza errati, ma debba altresì offrire una soluzione alternativa alla controversia, rispetto a quella adottata dal giudice.

[torna su](#)

Limiti all'insindacabilità delle decisioni degli amministratori

Tribunale di Roma – Sentenza del 20 febbraio 2017 n. 3343

Con la Sentenza in commento, il Tribunale di Roma ha approfondito la tematica inerente la responsabilità degli amministratori, affermando che il solo dovere degli amministratori è quello di gestire l'impresa agendo con la dovuta diligenza. Pertanto, nel caso in cui l'amministratore, nonostante abbia agito con la diligenza richiesta, abbia compiuto scelte rivelatesi successivamente inopportune, non può essere ritenuto responsabile per gli eventuali danni arrecati alla società e ciò in base al principio dell'insindacabilità delle scelte dell'amministratore. Tuttavia, precisa il Tribunale, il predetto principio incontra due limiti: i) il primo è che la scelta di gestione è insindacabile solo se è stata legittimamente compiuta; pertanto è valutabile il procedimento decisionale con cui l'amministratore ha adottato la propria decisione per verificare se sono stati giustamente apprezzati i margini di rischio connessi all'operazione intrapresa; ii) il secondo limite prevede che la scelta è insindacabile solo se non è irrazionale. In tal caso la giurisprudenza afferma che non è sufficiente dimostrare che l'amministratore abbia assunto le dovute informazioni o che abbia eseguito tutte le verifiche del caso, essendo invece necessario che la decisione assunta sia razionalmente coerente con le informazioni e le verifiche assunte.

[torna su](#)

Vocatio in ius legittima anche in caso di errata indicazione della parte

Corte d'Appello di Milano – Sentenza del 5 ottobre 2016 n. 3692

Con la Sentenza in commento, la Corte d'Appello di Milano ha affermato che l'errata indicazione del nome della parte non è causa di nullità della *vocatio in ius* nel caso in cui tale irregolarità sia meramente formale e non determini incertezza sull'identificazione del soggetto destinatario. In particolare, la Corte d'Appello precisa che l'incompleta o inesatta indicazione della parte all'interno dell'atto di citazione è causa di nullità solo nel caso in cui tale errore abbia cagionato un'irregolare costituzione del contraddittorio, mentre nel caso in cui dall'atto notificato risulti con sufficiente chiarezza l'identificazione di tutte le parti il vizio deve essere considerato come mero errore materiale.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

avv. Marco Moretti

avv. Maurizio Monterisi

avv. Ilaria Musto

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 22 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Stradone Porta Palio, 76
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it